Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore. IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sè stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. La disposizione dell'articolo 80 della Co-stituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvi-soriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, troversie indicate nell nelle forme e nei lim stenti all'entrata in vig I giudici della Cort nati nella prima com stessa non sono sogget vazione e durano in carica dodici anni.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli

saggio Regio

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costi-tuzionali, formare altre Regioni, a modifi-cazione dell'elenco di cui all'articolo 131, an-che senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, ferr rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire

al riordinamento e alla distribuzione deue funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincio ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. I membri a i discendenti di Casa Sav

I beni, esistenti nei territorio nazionale, gli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti dei loro discendenti maschi, sono avocati o Stato. I trasferimenti e le costituzioni di citti reali sui beni stessi, che sinno avvenuti po il 2 giugno 1946, sono nulli

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del ottobre 1922 valgono come parte del

ospedaliero e funziona nei modi stabiliti La legge regola la soppressione della Con-ta araldica.

Con l'entrata in vigore della Costituzione ha per convertito in legge il decreto legi-ativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ill'ordinamento provvisorio dello Stato.

Entro un anno dall'entrata in vigore della ostituzione si procede alla revisione e al oordinamento con essa delle precedenti leggi ostituzionali che non siano state finora splicitamente o implicitamente abrogate

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cin-que giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in

vigore il 1º gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ale de decreti Republ leggi e La Co i citt dagli

CONTROFIRMANO

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

ARACNE EDITRICE

organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata ore $d\epsilon$ stituzione. non so uffici y egolano per ogni istrazione il pas-li attribuite alle n sia provveduto COSITUZION

IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GIOVANI GIURISTI

MODERA WALTER D'AMARIO Corriere della Sera

INTERVENGONO

CARMINE SCARANO Corte dei Conti - Regione Veneto

Paolo MOSCARINI Università LUISS Guido Carli di Roma

Bruno SBARDELLA Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità

SARANNO PRESENTI GLI AUTORI UMBERTO TASCIOTTI E INNOCENZO MEGALI E L'EDITORE GIOACCHINO ONORATI



GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016, ORE 17:30 SALA DEL PRIMATICCIO | SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI | PIAZZA DI FIRENZE, 27 | 00187 ROMA

FOTOGRAFIE, REGISTRAZIONE, INTERVISTE E COMMENTI **Aracnety**